SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 28 maggio 2004.

Conferimento dell'efficacia civile alla modifica delle circoscrizioni territoriali della Diocesi di Parma, della Diocesi di Piacenza - Bobbio, della Diocesi di Fidenza e della Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli . . . . Pag. 4

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 maggio 2004.

Trasferimento di credito dalla Cassa mutua per gli esercenti attività commerciali di Catania alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione . . . . Pag. 5

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 7 maggio 2004.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori delle aziende «TE.PA S.p.a.», «Selene Calabria S.r.l.», «Fosfotec S.r.l.», «Graftech S.p.a.», «Mericonf meridionale confezioni». (Decreto n. 34012). Pag. 6

DECRETO 7 maggio 2004.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore di ex lavoratori delle aziende già beneficiarie del predetto trattamento, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni. (Decreto n. 34014) . . . . Pag. 8

DECRETO 11 maggio 2004.

Scioglimento di dodici società cooperative . . . . Pag. 9

DECRETO 21 giugno 2004.

Sostituzione di un componente supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Latina . . . . . Pag. 10

DECRETO 23 giugno 2004.

Determinazione della misura degli interessi, da corrispondersi nell'anno 2003, per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni INPS di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88 . . . . Pag. 10

DECRETO 25 giugno 2004.

Scioglimento d'ufficio di varie società cooperative Pag. 11

DECRETO 29 giugno 2004.

Sostituzione di un componente in seno alla Commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli artigiani, come lavoratori autonomi, di cui all'art. 46, comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88 . . . . Pag. 12

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 1º luglio 2004.

Determinazione dei posti disponibili, a livello nazionale, per l'ammissione ai corsi di laurea afferenti alle classi 4, direttamente finalizzati alla formazione di architetto, e 4/S a ciclo unico, limitatamente all'anno accademico 2004/2005 Pag. 12

DECRETO 1º luglio 2004.

Determinazione dei posti disponibili, a livello nazionale, per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina veterinaria, afferenti alla classe 47/S, limitatamente all'anno accademico 2004/2005 . . . . Pag. 14

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 21 giugno 2004.

Autorizzazione al «Laboratorio consorzio vino Chianti classico» in S. Andrea in Percussina - San Casciano, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto . . . . Pag. 15

DECRETO 1º luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», in Napoli, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» . . . . Pag. 16

Ministero delle attività produttive

DECRETO 23 giugno 2004.

Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile . . . . Pag. 17

Ministero delle comunicazioni

ACCORDO 30 giugno 2004.

Collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, relativamente allo svolgimento di attività di competenza dell'Autorità, ovvero di interesse comune . . . . Pag. 18

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte dei conti

DECRETO 25 giugno 2004.

Variazione della determinazione degli uffici di funzione dirigenziale non generale presso le sedi decentrate dell'Istituto. Pag. 21

Agenzia delle dogane

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2004.

Istituzione ed attivazione dell'Ufficio delle dogane di Firenze. Pag. 21

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2004.

Istituzione ed attivazione dell'Ufficio delle dogane di Prato. Pag. 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Trinità, in S. Stefano Belbo . . . . Pag. 23

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Amandola . . . . Pag. 23

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita degli Agonizzanti, in Fermo . . . . Pag. 23

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Bartolomeo, in Alba . . . . Pag. 23

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Sacro Cuore di Gesù eretta nella Chiesa di S. Domenico, in Alba . . . . Pag. 24

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 7 luglio 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . Pag. 24

Ministero della salute: Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto . . . . Pag. 24

Ministero delle politiche agricole e forestali: Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Salame di Napoli» . . . . Pag. 24

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Aumento del capitale sociale di «Unionvita S.p.A.», in Roma . . . . Pag. 28

Cassa depositi e prestiti società per azioni: Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, del saggio d'interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti società per azioni. Pag. 29

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 123

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 giugno 2004.

Applicazione delle disposizioni contenute nel disciplinare tecnico, di cui al comma 5 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

04A07093

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 124

Agenzia spaziale italiana

DECRETO 30 giugno 2004.

Emanazione del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Agenzia spaziale italiana. (Decreto n. 3).

04A06949

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 maggio 2004.

Conferimento dell'efficacia civile alla modifica delle circoscrizioni territoriali della Diocesi di Parma, della Diocesi di Piacenza - Bobbio, della Diocesi di Fidenza e della Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista l'istanza della Nunziatura Apostolica diretta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al provvedimento in data 14 gennaio 2003 con il quale la Congregazione per i Vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali della Diocesi di Parma con sede in Parma, della Diocesi di Piacenza - Bobbio, con sede in Piacenza, della Diocesi di Fidenza, con sede in Fidenza (Parma), e della Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli, con sede in Massa (Massa Carrara), mediante:

l'annessione di quattro parrocchie alla Diocesi di Fidenza, distaccandole dalla Diocesi di Parma;

l'annessione di due parrocchie alla Diocesi di Parma, distaccandole dalla Diocesi di Fidenza;

l'annessione di due parrocchie alla Diocesi di Piacenza - Bobbio, distaccandole dalla Diocesi di Parma;

l'annessione di due parrocchie alla Diocesi di Parma, distaccandole dalla Diocesi di Piacenza - Bobbio;

l'annessione di due parrocchie alla Diocesi di Piacenza - Bobbio, distaccandole dalla Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli;

l'annessione di due parrocchie alla Diocesi di Piacenza - Bobbio, distaccandole dalla Diocesi di Fidenza;

l'annessione di dieci parrocchie alla Diocesi di Fidenza, distaccandole dalla Diocesi di Piacenza - Bobbio;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1986 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla Diocesi di Parma, con sede in Parma, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese trecentodieci parrocchie;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1995 con il quale venne riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia «Beato Andrea Carlo Ferrari», con sede in Parma, appartenente alla Diocesi di Parma;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla Diocesi di Piacenza - Bobbio, con sede in Piacenza, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese quattrocentoventotto parrocchie;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla Diocesi di Fidenza, con sede in Fidenza (Parma), nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese sessanta parrocchie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1989, modificato con decreto ministeriale 21 giugno 1993, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli, con sede in Massa (Massa Carrara), nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese duecentoquarantasei parrocchie;

Accertato che le suddette Diocesi sono iscritte, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Visto l'art. 3 dell'accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visti gli articoli 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e 14 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Viste le note verbali in data 11 luglio 1998 e 27 ottobre 1998 con le quali lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordemente preso atto dell'applicazione delle procedure semplificative, previste dall'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al procedimento di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici disciplinati dalla legge n. 222 del 1985;

Ritenuto che dagli atti in possesso di questo ufficio non risultano elementi ostativi in merito all'accoglimento della richiesta di modifica delle circoscrizioni territoriali delle suddette Diocesi;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al provvedimento in data 14 gennaio 2003 con il quale la Congregazione per i Vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle quattro Diocesi citate in narrativa mediante:

l'annessione alla Diocesi di Fidenza, distaccandole dalla Diocesi Parma della Parrocchia di S. Giuseppe, con sede in Pellegrino Parmense (Parma), della Parrocchia Assunzione di M.V., con sede in Careno di Pellegrino Parmense (Parma), della Parrocchia di S. Pietro, con sede in Mariano di Pellegrino Parmense (Parma) e della Parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Pieve Cusignano di Fidenza (Parma);

l'annessione alla Diocesi di Parma, distaccandole dalla Diocesi di Fidenza, della Parrocchia di S. Giorgio Martire, con sede in Varano dei Marchesi di Medesano (Parma) e della Parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in Cella di Noceto (Parma);

l'annessione alla Diocesi di Piacenza - Bobbio, distaccandole dalla Diocesi di Parma, della Parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Belforte di Borgo Val di Taro (Parma) e della Parrocchia di S. Terenziano, con sede in Gorro di Borgo Val di Taro (Parma);

l'annessione alla Diocesi di Parma, distaccandole dalla Diocesi di Piacenza - Bobbio, della Parrocchia di S. Giacomo Apostolo, con sede in Vianino di Varano dè Melegari (Parma) e della Parrocchia di S. Martino Vescovo, con sede in Specchio di Solignano (Parma);

l'annessione alla Diocesi di Piacenza - Bobbio distaccandole dalla Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli della Parrocchia di S. Benedetto, con sede in Baselica di Borgo Val di Taro (Parma) e della Parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in Valdena di Borgo Val di Taro (Parma);

l'annessione alla Diocesi di Piacenza - Bobbio, distaccandole dalla Diocesi di Fidenza, della Parrocchia di S. Pietro Martire, con sede in Mercore di Besenzone (Piacenza) e della Parrocchia del SS. Salvatore, con sede in Bersano di Besenzone (Piacenza);

l'annessione alla Diocesi di Fidenza, distaccandole dalla Diocesi di Piacenza - Bobbio, della Parrocchia di S. Siro, con sede in Aione di Pellegrino Parmense (Parma), della Parrocchia di S. Lorenzo Martire, con sede in Besozzola di Pellegrino Parmense (Parma), della Parrocchia Natività di Maria Vergine, con sede in Grotta di Pellegrino Parmense (Parma), della Parrocchia di S. Martino Vescovo, con sede in Iggio di Pellegrino Parmense (Parma), della Parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in Rigollo di Pellegrino Parmense (Parma), della Parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Varone di Pellegrino Parmense (Parma), della Parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in Cangelasio di Salsomaggiore Terme (Parma), della Parrocchia di S. Vitale, con sede in Salsomaggiore Terme (Parma), della Parrocchia di S. Silvestro Papa, con sede in Scipione di Salsomaggiore Terme (Parma) e della Parrocchia dei Santi Nazzaro e Celso, con sede in S. Nazzaro d'Ongina di Monticelli d'Ongina (Piacenza).

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 1° dicembre 1986 richiamato in premessa, relativo alla Diocesi di Parma, nella circoscrizione territoriale della Diocesi stessa sono comprese trecentonove parrocchie, tutte con sede in comuni della provincia di Parma.

Art. 3.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990, richiamato in premessa, relativo alla Diocesi di Piacenza - Bobbio, nella circoscrizione territoriale della Diocesi stessa sono comprese quattrocentoventidue parrocchie, di cui:

trecentoundici in comuni della provincia di Piacenza;

ventiquattro in comuni della provincia di Genova;

settantasette in comuni della provinciali Parma;

dieci in comuni della provincia di Pavia.

Art. 4.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987 richiamato in premessa, relativo alla Diocesi di Fidenza, nella circoscrizione territoriale della Diocesi stessa sono comprese settanta parrocchie, di cui cinquantotto in comuni della provincia di Parma e dodici in comuni della provincia di Piacenza.

Art. 5.

A modifica dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1989, modificato con decreto ministeriale 21 giugno 1993, richiamato in premessa, relativo alla Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli, nella circoscrizione territoriale della Diocesi stessa sono comprese duecentoquarantaquattro parrocchie, di cui duecentoquarantuno in comuni della provincia di Massa Carrara e tre in comuni della provincia di Parma.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alle prefetture - uffici territoriali del Governo di Parma, Piacenza e Massa Carrara perché ne dispongano l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 28 maggio 2004

Il Ministro: PISANU

04A06987

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 2004.

Trasferimento di credito dalla Cassa mutua per gli esercenti attività commerciali di Catania alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti nel Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno all'altro degli enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle delimitazioni dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, la Cassa mutua commercianti di Catania è stata soppressa;

Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata dal credito relativo all'erogazione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica effettuata a suo tempo dalle ex casse mutue artigiani e commercianti vantato nei confronti della regione Sicilia per € 28.851,71;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito dalla Cassa mutua commercianti di Catania alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione;

Decreta:

Il credito di cui alle premesse di € 28.851,71 nei confronti della regione Sicilia, dovuto in base alla situazione patrimoniale presentata dall'ente al momento della sua soppressione, è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua commercianti di Catania alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione, la quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua commercianti di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2004

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

04A07012

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 maggio 2004.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori delle aziende «TE.PA S.p.a.», «Selene Calabria S.r.l.», «Fosfotec S.r.l.», «Graftech S.p.a.», «Mericonf meridionale confezioni». (Decreto n. 34012).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, sono state individuate le fattispecie aziendali, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data

27 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di trentasette dipendenti della società «TE.PA S.p.a.», unità di San Gregorio (Reggio Calabria), già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32838 del 19 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003, registro n. 5, foglio n. 21. L'onere previsto è pari a € 582.528,00.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di settantadue dipendenti della società «Selene Calabria S.r.l.», di Reggio Calabria, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32838 del 19 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003, registro n. 5, foglio n. 21. L'onere previsto è pari a € 1.133.568,00.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di ventuno dipendenti della società «Fosfotec S.r.l.», di Crotone, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del decreto direttoriale n. 32383 del 23 maggio 2003. L'onere previsto è pari a € 330.624,00.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di novantacinque dipendenti della società «Graftech S.p.a.» già «Ucar S.p.a.», di Caserta, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32838 del 19 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003, registro n. 5, foglio n. 21. L'onere previsto è pari a € 1.495.680,00.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 marzo 2004, in favore di un numero massimo di settantatre dipendenti della società «Mericonf meridionale confezioni», di Terzigno (Napoli), già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32838 del 19 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003, registro n. 5, foglio n. 21. L'onere previsto è pari a euro 1.149.312,00.

Art. 6.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati dipendenti dalle società indicate agli articoli 1, 2 e 5.

Art. 7.

La concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dall'1 al 5, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a € 4.691.712,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 8.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 7, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20%.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 329

04A07013

DECRETO 7 maggio 2004.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore di ex lavoratori delle aziende già beneficiarie del predetto trattamento, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni. (Decreto n. 34014).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)* e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorità per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21, del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale, ai sensi del richiamato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, è stato prorogato l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, relativamente all'anno 2003 nei confronti, anche, dei lavoratori già beneficiari dei predetti trattamenti ai sensi dell'art. 4, comma 21, V comma della citata legge n. 608/1996 e dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 393/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 32412 del 27 maggio 2003, con il quale è stata definita la disponibilità finanziaria per l'applicazione del richiamato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2003, n. 32220;

Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità nei confronti dei surrichiamati lavoratori, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla citata legge n. 223/1991, per l'anno 2004;

Ritenuto che la proroga dei suddetti trattamenti, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della citata legge n. 350 del 24 dicembre 2003, mira alla gestione di crisi occupazionali ovvero al reimpiego dei lavoratori nelle attività che verranno avviate nelle aree in fase di reindustrializzazione, ove siano già stati stipulati protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero con le parti sociali;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di previdenza sociale - I.N.P.S., del 2 marzo 2004 con la quale si comunica che per il pagamento dell'indennità di mobilità e delle relative prestazioni accessorie per l'anno 2004, è necessaria la cifra complessiva di 2.917.976,40 euro;

Viste le istanze pervenute al competente ufficio ministeriale di accesso al trattamento CIGS per l'anno 2003, ai sensi del citato art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002;

Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350, del 24 dicembre 2003, nel limite di spesa di 2.200.000,00 euro.

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, l'accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350, del 24 dicembre 2003, nel limite di spesa di 2.917.976,40 euro.

Art. 3.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 4.

La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta del venti per cento.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di 2.200.000,00 euro per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di 2.917.976,40 euro per il trattamento di mobilità, l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 327

04A07014

DECRETO 11 maggio 2004.

Scioglimento di dodici società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE
DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1 parte seconda;

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti dodici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400.

CO.C.L.E., con sede in Napoli costituita in data 29 gennaio 1946 per rogito notaio Monda, registro società n. 506/46 - REA n. 139919, codice fiscale n. 00518250634 - B.U.S.C. n. 15;

La Forestica, con sede in Napoli, costituita in data 14 ottobre 1958 per rogito notaio Francesco De Vico, registro società n. 585/58 - REA n. 201544 - codice fiscale mancante - B.U.S.C. n. 189;

Alberghiera GE.CO.AT., con sede in Napoli, costituita in data 8 maggio 1978 per rogito notaio Maria Teresa Di Majo, registro società n. 1147/78 - REA n. 311446, codice fiscale n. 01539820637 - B.U.S.C. n. 7715;

La Caterina, con sede in Marano, costituita in data 6 maggio 1978 per rogito notaio Salvatore Sica, registro società n. 1445/78 - REA n. 313034, codice fiscale n. 01569210634 - B.U.S.C. n. 7840;

San Gavino, con sede in Camposano, costituita in data 15 gennaio 1986 per rogito notaio Olga Di Zenzo, registro società n. 1963/86 - REA n. 409097, codice fiscale n. 04907440632 - B.U.S.C. n. 11588;

Cosmar - Per lo sviluppo del mare, con sede in Torre Annunziata, costituita in data 1° giugno 1987, per rogito Ennio Del Giudice, registro società n. 6666/87 - REA n. 444009, codice fiscale n. 05464120632 - B.U.S.C. n. 12787;

Idee e lavoro, con sede in Napoli, costituita in data 7 novembre 1989 per rogito notaio Tommaso Olivieri, registro società n. 776/90 - REA n. 470422, codice fiscale n. 0605896031 - B.U.S.C. n. 12799;

Napart, con sede in Napoli, costituita in data 24 gennaio 1994 per rogito notaio Salvatore Sica, registro società n. 2267/94 - REA n. 521730, codice fiscale n. 06779370631 - B.U.S.C. n. 13716;

Napoli 94, con sede in Napoli, costituita in data 26 ottobre 1994 per rogito notaio Raffaele Orsi, registro società n. 5021/94 - REA n. 527382, codice fiscale n. 06831850638 - B.U.S.C. n. 13816;

CAM - Accumulatori meridionali, con sede in Napoli, costituita in data 25 luglio 1994 per rogito notaio Francesco Orabona, registro società n. 1336/95 - REA n. 530160, codice fiscale n. 06811760633 - B.U.S.C. n. 13839;

Starcleaning Holding, con sede in Napoli, costituita in data 10 febbraio 1989 per rogito notaio Claudio Cerini, registro società Roma n. 14244 - REA n. 604400, codice fiscale n. 01477810582 - B.U.S.C. n. 14244;

Universo, con sede in Napoli, costituita in data 18 dicembre 1975 per rogito notaio Angelo Tirone, registro società n. 177/76 - REA n. 299211, codice fiscale mancante - B.U.S.C. n. 14810.

Napoli, 11 maggio 2004

Il direttore: MORANTE

04A06982

DECRETO 21 giugno 2004.

Sostituzione di un componente supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto il decreto n. 8 del 13 aprile 1987, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Latina;

Visto il decreto n. 18 del 13 ottobre 2000, con il quale il sig. Abdel Wahed Mohamed è stato nominato membro supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Latina;

Vista la nota del 7 giugno 2004, con la quale la C.I.G.I.L. di Latina segnala il nominativo del sig. Papa Carlo in qualità di membro supplente della suddetta Commissione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, il sig. Papa Carlo, nato a Latina il 22 gennaio 1949 e residente a Latina in via Mascagni n. 24, è chiamato a far parte della Commissione provinciale di conciliazione di Latina, in qualità di membro supplente, in sostituzione del sig. Abdel Wahed Mohamed, dimissionario.

Latina, 21 giugno 2004

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

04A06991

DECRETO 23 giugno 2004.

Determinazione della misura degli interessi, da corrispondersi nell'anno 2003, per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni INPS di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, che fa carico all'I.N.P.S. in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di avvalersi temporaneamente delle disponibilità delle gestioni attive dallo stesso amministrate;

Vista la deliberazione n. 521 dell'8 ottobre 2002, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. ha disposto, per il fabbisogno delle gestioni passive, l'utilizzo per l'anno 2003 degli avanzi delle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 3, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335 che, ai fini delle richiamate anticipazioni fra le gestioni deferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura degli interessi da corrispondersi in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 0033151 del 16 marzo 2004, con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha comunicato che per l'anno 2003 il tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato è risultato essere pari al 2,93%;

Ritenuto doversi assumere nella sopradetta misura il tasso di interesse da valere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel richiamato art. 3, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l'anno 2003;

Decreta:

La misura degli interessi da corrispondersi per l'utilizzazione degli avanzi delle Gestioni INPS di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è fissata, per l'anno 2003, in ragione del 2,93%.

Roma, 23 giugno 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

04A06983

DECRETO 25 giugno 2004.

Scioglimento d'ufficio di varie società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare,

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle sottoelencate società cooperative:

busc	S.N.	denominazione	sede	indirizzo	notaio	cost.	repert.	reg soc
337	71984	COOPERATIVA EDIFICATRICE S. PIERO IN PALCO AUTUNNO	Firenze	Via Uguccione della Faggiola	Vincenzo Chiurazzi	03/02/1962	12622	15526
760		COOPERATIVA EDIFICATRICE SANTA TERESA	Firenze	Via Giuseppe Pescetti n. 63	Vincenzo Chiurazzi	15/10/1960	9995	14875
765	69089	COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. FRA DIPENDENTI COMUNALI	Barberino di Mugello	Corso B. Corsini n. 67	Gianfranco Spighi	06/12/1960	19622	14950
770	69519	COOPERATIVA EDIFICATRICE MARISONIA	Firenze	Via G. Pilati n. 9	Vincenzo Chiurazzi	26/01/1961	10628	15022
772	69834	LA PERGOLA	Firenze	Via Giovanni Da Verrazzano n. 12	Enrico Del Panta	14/04/1961	42204	15102
796	73210	COOPERATIVA EDILIZIA RIGNANESE	Rignano sull'Arno	Via Giuseppe Garibaldi n. 2	Iginio Lonardo	27/05/1962	20830	15726
828	73356	GALENO	Firenze	Via Por Santa Maria n. 5	Lapo Lapi	05/06/1962	107479	15717
848	73214	COOPERATIVA EDIFICATRICE LORENA	Firenze	Via Taddeo Alderotti n. 63	Vincenzo Chiurazzi	03/05/1962	13605	15692
1090	79480	UT UNUM SINT	Firenze	Piazza S. Lorenzo n. 7	Vincenzo Roselli	30/07/1963	4145	16562
1124	81099	MOTOR	Firenze	Via S. Elisabetta n. 1	Giulio Cirri	09/10/1963	39552	16667

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze, viale Lavagnini, 9 - Firenze, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Firenze, 25 giugno 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A06981

DECRETO 29 giugno 2004.

Sostituzione di un componente, in seno alla Commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli artigiani come lavoratori autonomi, di cui all'art. 46, comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 12 del 5 luglio 2002 di ricostituzione della Commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli artigiani come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 10 agosto 2002;

Considerato che di detto organo collegiale è componente il sig. Marco Vicedomini in rappresentanza della C.N.A. di Milano;

Vista la nota prot. n. 97/04/MC/pr del 18 giugno 2004 della C.N.A. di Milano con la quale viene designato il sig. Francesco Bologni quale componente della suddetta Commissione Speciale in sostituzione del sig. Marco Vicedomini;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Francesco Bologni componente, in rappresentanza della C.N.A., in seno alla Commissione Speciale del Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli artigiani come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 giugno 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A06979

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° luglio 2004.

Determinazione dei posti disponibili, a livello nazionale, per l'ammissione ai corsi di laurea afferenti alle classi 4, direttamente finalizzati alla formazione di architetto, e 4/S a ciclo unico, limitatamente all'anno accademico 2004/2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visti i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e le classi delle lauree specialistiche;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* e *b)* della citata legge n. 264;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visti le disposizioni ministeriali in data 26 maggio 2004 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri a corsi universitari per l'anno accademico 2004-2005 e il contingente ad essi riservato, di cui all'allegato che ne costituisce parte integrante;

Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento agli elementi proposti, con riguardo ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264, dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con pareri rispettivamente in data 16 febbraio e 8 marzo 2004;

Vista la nota in data 30 giugno 2004 con la quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha espresso il proprio parere in merito alla predetta offerta potenziale formativa;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2004/2005 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea afferenti alle classi 4 direttamente finalizzati alla formazione di architetto e 4/S a ciclo unico, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2004/2005 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea afferenti alle classi 4 direttamente finalizzati alla formazione di architetto e 4/S a ciclo unico è determinato in 8.970 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e in 388 per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed è ripartito tra le università secondo la tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nella citata tabella.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2004

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI PER L'ACCESSO AI CORSI DI LAUREA AFFERENTI ALLE CLASSI 4 DIRETTAMENTE FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DI ARCHITETTO E 4/S A CICLO UNICO - ANNO ACCADEMICO 2004-2005

Università	*corso di laurea*	*Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*	*Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Bari Politecnico	Ingegneria Edile/Architettura classe 4S	145	5
Bari Politecnico	Architettura classe 4S	150	5
Bologna	Architettura classe 4S	98	2
Bologna	Ingegneria Edile-Architettura classe 4S	160	7
Brescia	Ingegneria Edile-Architettura classe 4S	120	10
Cagliari	Ingegneria Edile-Architettura classe 4S	150	0
Camerino	Scienze dell'Architettura classe 4	120	5
Catania	Architettura classe 4S	100	5
Catania	Ingegneria Edile-Architettura classe 4S	120	1
Catania	Scienze dell'Architettura e dell'ingegneria Edile Classe 4	70	0
Chieti	Scienze e Tecniche dell' Architettura classe 4	300	15
della Basilicata	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	72	1
della Calabria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	100	5
Ferrara	Architettura classe 4/S	132	3
Firenze	Architettura classe 4/S	300	20
Firenze	Scienze dell'Architettura classe 4	300	10
Genova	Architettura classe 4/S	200	10
Genova	Ingegneria Edile Architettura classe 4S	60	10
L'Aquila	Ingegneria Edile Architettura classe 4S	150	15
Milano Politecnico I Facoltà	Scienze dell'Architettura (sede di Milano) classe 4	450	30
Milano Politecnico I Facoltà	Scienze dell'Architettura (sede di Mantova) classe 4	100	2
Milano Politecnico II Facoltà	Scienze dell'Architettura classe 4 (sede Bovisa)	300	12
Milano Politecnico	Architettura delle costruzioni classe 4	150	2
Milano Politecnico	Ingegneria Edile Architettura (sede di Lecco) Classe 4S	120	6
Napoli Federico II	Architettura classe 4/S	245	5
Napoli Federico II	Scienze dell'Architettura classe 4	245	5
Napoli Federico II	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	60	0
Napoli Seconda Università	Architettura classe 4/S	60	2
Napoli Seconda Università	Scienze dell'Architettura classe 4	170	3
Palermo	Architettura (sede di Palermo) classe 4/S	120	10
Palermo	Architettura (sede di Agrigento) Classe 4/S	120	10
Palermo	Ingegneria Edile Architettura classe 4S	140	5
Parma	Scienze dell'Architettura classe 4	147	3
Pavia	Ingegneria Edile/Architettura classe 4S	120	5
Pisa	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	72	0
Politecnica delle Marche	Ingegneria Edile-Architettura classe 4S	144	0
Reggio Calabria "Mediterranea"	Tecniche dell'Architettura e dell'Urbanistica classe 4	250	10
Roma "La Sapienza"-I Facoltà	Architettura (Ludovico Quaroni) classe 4/S	220	20
Roma "La Sapienza" II Facoltà	Architettura (Valle Giulia) classe 4/S	300	20
Roma "La Sapienza"	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	210	10
Roma "Tor Vergata"	Ingegneria Edile-Architettura classe 4/S	100	1
Roma Terza Università	Scienze dell'Architettura classe 4	200	10
Sassari	Scienze dell'Architettura classe 4	60	6
Torino Politecnico I Facoltà	Scienze dell' Architettura classe 4	360	8
Torino Politecnico II Facoltà	Architettura per il Progetto (sede di Torino) classe 4	260	8
Torino Politecnico II Facoltà	Architettura per il Progetto (sede di Mondovì) classe 4	100	1
Trento	Ingegneria Edile-Architettura classe 4/S	100	3
Trieste	Scienze dell'Architettura classe 4	150	15
Udine	Scienze dell'Architettura classe 4	150	2
Venezia IUAV	Scienze dell'Architettura classe 4	600	30
Venezia IUAV	Architettura classe 4/S	300	15
	Totale	8.970	388

04A07058

DECRETO 1° luglio 2004.

Determinazione dei posti disponibili, a livello nazionale, per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina veterinaria, afferenti alla classe 47/S, limitatamente all'anno accademico 2004/2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visti i decreti ministeriali in data 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* e *b)* della citata legge n. 264;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visti le disposizioni ministeriali in data 26 maggio 2004 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri a corsi universitari per l'anno accademico 2004-2005 e il contingente ad essi riservato, di cui all'allegato che ne costituisce parte integrante;

Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento agli elementi proposti, con riguardo ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264, dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con pareri rispettivamente in data 16 febbraio e 8 marzo 2004;

Vista la nota in data 1° giugno 2004 con la quale il Ministero della salute ha fornito puntualizzazioni circa la programmazione dei fabbisogni formativi per l'accesso ai corsi di laurea dell'area medica;

Vista la nota in data 30 giugno 2004 con la quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha espresso il prorprio parere in merito alla predetta offerta potenziale formativa;

Ritenuto inopportuno, per le considerazioni espresse dal Ministero della salute, l'incremento del numero delle immatricolazioni rispetto all'anno accademico precedente richiesto da alcune università;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2004/2005 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina veterinaria afferenti alla classe 47/S, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2004/2005, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica in medicina veterinaria afferente alla classe 47/S è determinato in 1.426 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e in 72 per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed è ripartito fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le università che insistono nella stessa regione possono concordare una diversa ripartizione dei posti, previa compensazione tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nella citata tabella.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2004

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI PER L'ACCESSO AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA VETERINARIA/CLASSE 47/S

ANNO ACCADEMICO 2004/2005

Università	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari	135	5
Bologna	150	10
Camerino	80	6
Catanzaro	25	5
Messina	100	0
Milano	190	5
Napoli "Federico II"	130	10
Padova	68	2
Parma	98	2
Perugia	95	5
Pisa	100	5
Sassari	45	5
Teramo	90	2
Torino	120	10
Totale	1.426	72

04A07059

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2004.

Autorizzazione al «Laboratorio consorzio vino Chianti classico» in S. Andrea in Percussina - San Casciano, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 8 giugno 2004 dal Laboratorio consorzio vino Chianti classico, ubicato in S. Andrea in Percussina - San Casciano (Firenze), via Scopeti n. 155, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della

predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 luglio 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

AUTORIZZA

il Laboratorio consorzio vino Chianti classico, ubicato in S. Andrea in Percussina - San Casciano (Firenze), via Scopeti n. 155, nella persona del responsabile dott.ssa Claudia Caneto, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Analisi spettrofotometrica UV	Reg. CEE 2568/91 GUCE L 248/91 All. 9
Determinazione del n° di perossidi	Reg. CEE 2568/91 GUCE L 248/91 All. 3
Determinazione dell'acidità	Reg. CEE 2568/91 GUCE L 248/91 All. 2
Numero di iodio	Reg. CEE 2568/91 01/07/1991 GU CEE L 248/91 05/09/1991 All. XVI

04A07066

DECRETO 1° luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», in Napoli, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 4 novembre 2003 e 4 marzo 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 23 luglio 2004;

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio Caciocavallo Silano, con nota del 25 marzo 2003 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della indicazione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 aprile 2003, protocollo numero 61891;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 4 novembre 2003 e 4 marzo 2004 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 luglio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07065

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 giugno 2004.

Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 23-*sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione per il 1999 ed in particolare l'art. 31 sugli strumenti di informazione informatica;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera *n)*, della legge 3 aprile 2001, n. 142, legge recante «revisione della legislazione in materia cooperativistica»;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, decreto recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative;

Visto l'art. 2512, ultimo comma, del codice civile;

Visto l'art. 223-*sexiesdecies*, comma 1, disposizioni di attuazione del codice civile e transitorie, a tenore del quale «entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente»;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del presente decreto l'espressione:

«Ministero» indica il Ministero delle attività produttive;

«Direzione generale» indica la Direzione generale per gli enti cooperativi;

«ufficio» indica l'ufficio del Registro delle imprese;

«Camera di commercio» indica Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2.

È istituito l'albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive a cura della Direzione generale.

L'albo si compone di due sezioni.

Nella prima sezione devono iscriversi le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

Nella seconda sezione devono iscriversi le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto le società cooperative sono tenute a presentare le domande di iscrizione presso l'albo stesso, con le modalità di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

L'albo è gestito con modalità informatiche e comunque secondo quanto dispone l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Nella raccolta delle notizie il Ministero si avvale degli uffici delle Camere di commercio.

La pubblicità dei dati dell'albo è resa disponibile dagli uffici delle Camere di commercio.

Art. 4.

La società cooperativa deve presentare la domanda di iscrizione presso l'ufficio delle Camere di commercio dove ha la sede legale.

La domanda di iscrizione firmata dal legale rappresentante deve indicare la sezione - cooperative a mutualità prevalente o cooperative diverse - nella quale la società cooperativa intende iscriversi.

Nella domanda di iscrizione la società cooperativa deve indicare l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

cooperative di produzione e lavoro, cooperative di lavoro agricolo, cooperative sociali, cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento, cooperative edilizie di abitazione, cooperative della pesca, cooperative di consumo, cooperative di dettaglianti, cooperative di trasporto, consorzi cooperativi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, consorzi e cooperative di garanzia e fidi, altre cooperative.

Art. 5.

Le società cooperative iscritte all'albo che depositano annualmente i propri bilanci all'ufficio saranno tenute ad utilizzare dalla data di entrata in vigore del presente decreto il modello approvato dal Ministero.

Gli amministratori al momento del deposito del bilancio devono dichiarare che nella società permane la condizione di mutualità prevalente, documentando nella nota integrativa tale condizione ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

La Direzione generale, sulla base della documentazione depositata ogni anno dalla società cooperativa, dell'eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 220/2002 e sulla base delle risultanze delle attività di vigilanza, verifica l'iscrizione dell'ente in una delle due sezioni previste dal precedente art. 2 e in una delle categorie previste dall'art. 4.

Le società cooperative che perdono il requisito della prevalenza sono iscritte a cura della Direzione generale nella sezione delle cooperative prive del requisito predetto; di tale variazione viene data comunicazione alla società cooperativa da parte della Direzione generale.

Art. 6.

L'ufficio riceve la documentazione presentata dalla cooperativa, ne verifica la completezza formale ed entro dieci giorni lavorativi la inoltra alla Direzione generale presso il Ministero. Per i bilanci il termine entro il quale deve avvenire l'inoltro è di trenta giorni dal deposito.

L'ufficio nel caso in cui ne ravvisi la necessità può invitare la società a completare, rettificare o integrare la domanda entro un congruo termine.

Art. 7.

La Direzione generale per il tramite degli uffici delle Camere di commercio attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza.

Il numero di iscrizione viene reso disponibile tramite il sistema informatico delle Camere di commercio.

Tale numero deve essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza.

Art. 8.

Le cooperative aderenti ad uno dei gruppi di cui all'art. 2545-*septies* del codice civile devono depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo tenuto dalla Direzione generale e provvedere alla comunicazione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 2497-*bis* del codice civile.

Art. 9.

La Direzione generale, prima dell'iscrizione, può invitare a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, provvedendo alla iscrizione nella sezione delle cooperative prive di tale requisito.

In caso di iscrizione in una sezione o in una categoria diversa, nonché di variazione dell'iscrizione ai sensi del precedente art. 5, comma 4, la cooperativa interessata può richiedere, in forma scritta e motivata, un riesame della richiesta di iscrizione alla Direzione generale la quale, prima di decidere, può sentire la commissione centrale per le cooperative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2004

Il Ministro: MARZANO

04A06984

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

ACCORDO 30 giugno 2004.

Collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, relativamente allo svolgimento di attività di competenza dell'Autorità, ovvero di interesse comune.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

E

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'art. 1, comma 1;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare gli articoli 11 e 15;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, l'art. 41;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante: «Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto l'accordo di collaborazione stipulato fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, pubblicato sul sito internet dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 28 gennaio 2004;

Considerato che in data 28 gennaio 2003 è stato stipulato un accordo di collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni (di seguito il Ministero) e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito l'Autorità), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2003;

Considerata l'esigenza di adeguare il precedente accordo di collaborazione, le cui disposizioni cessano di applicarsi a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente accordo, alle intervenute modifiche normative e, in particolare, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito il Codice);

Considerato che, in attuazione del principio di leale collaborazione, l'accordo ha ad oggetto l'attività di cooperazione tra il Ministero e l'Autorità, nelle materie di rispettiva competenza, lo svolgimento coordinato sul territorio di funzioni rilevanti per il sistema integrato delle comunicazioni, ed il necessario raccordo ai fini della partecipazione alle attività comunitarie e internazionali;

Tra il Ministero delle comunicazioni, nella persona del Ministro on. Maurizio Gasparri, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella persona del Presidente prof. Enzo Cheli, all'uopo delegato dal Consiglio dell'Autorità, si stipula il presente accordo:

Art. 1.

1. Il presente accordo regola la collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni relativamente allo svolgimento di attività:

a) di competenza dell'Autorità, che la stessa intende svolgere avvalendosi delle risorse umane e strumentali degli organi centrali e periferici del Ministero, ivi compreso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

b) di interesse comune, da svilupparsi congiuntamente, anche mediante gli opportuni raccordi a livello territoriale, per definire soluzioni atte al migliore espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, ivi compresa la realizzazione di attività di ricerca e studio, da svolgersi eventualmente in basi a specifici accordi, l'attività di formazione del personale, lo scambio di dati informativi o statistici e la partecipazione a consessi comunitari e internazionali, nonché inerenti ai compiti attribuiti esplicitamente dalla legislazione al Ministero delle comunicazioni, ivi compreso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, ancorché svolti in collaborazione.

2. Il Ministero e l'Autorità cooperano per l'applicazione delle norme del Codice nell'ambito delle rispettive competenze, come notificate alla Commissione europea ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Codice, tenendo conto dei principi di cui all'art. 4 e all'art. 13 del Codice e assicurando nei confronti degli utenti, dei consumatori e delle imprese la trasparenza della disciplina procedimentale e la chiara ripartizione delle rispettive attribuzioni.

3. Ferme restando le rispettive competenze, il Ministero e l'Autorità, prima di ogni riunione del Comitato delle Comunicazioni (Bruxelles), del Comitato di contatto (Bruxelles), e del Comitato permanente sulla televisione transfrontaliera (Strasburgo), promuovono un incontro preparatorio, aperto, se del caso, alla partecipazione degli operatori e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine di discutere i temi all'ordine del giorno, in vista delle posizioni da esprimere, così da assicurare una efficace e coordinata partecipazione dell'Italia ai predetti consessi internazionali. Analoga procedura si segue in occasione di riunioni di comitati o gruppi di lavoro ove siano coinvolte materie di interesse comune.

4. Il Ministero e l'Autorità definiscono altresì di comune accordo ogni altra iniziativa ai fini di una proficua collaborazione in occasione della partecipazione dalle attività comunitarie e internazionali.

Art. 2.

1. Con riferimento alle attività di cui all'art. 1, lettera *a)*, l'Autorità richiede, secondo la procedura indicata all'art. 3, la collaborazione del Ministero in relazione

ai procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite. In tal caso, l'attività è prestata a titolo oneroso.

Art. 3.

1. L'Autorità formula richiesta scritta relativamente alle attività di cui chiede al Ministero l'espletamento.

2. Il Ministero, previa verifica della compatibilità con lo svolgimento delle sue attività istituzionali, individua le risorse umane necessarie e gli eventuali costi da sostenere per le attività per le quali è richiesta la collaborazione, in base ai criteri stabiliti dai decreti del Ministro delle comunicazioni 24 settembre 2003 e 5 settembre 1995, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2003, e n. 273 del 29 novembre 1995 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, e ne dà comunicazione all'Autorità.

3. L'espletamento da parte del Ministero delle attività per le quali è richiesta la collaborazione è condizionato all'approvazione, da parte dell'Autorità, dei relativi oneri, secondo quanto previsto dalle proprie disposizioni regolamentari.

Art. 4.

1. Il Ministero trasmette all'Autorità, relativamente ad ogni trimestre solare, il riepilogo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività richieste da quest'ultima, calcolati sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3.

2. L'Autorità, verificata la regolarità della documentazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima, provvede agli adempimenti volti alla corresponsione delle somme dovute all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.

1. È istituito, su designazione del Ministro e del Presidente dell'Autorità, un comitato permanente, composto di due rappresentanti ciascuno del Ministero e dell'Autorità, e dai rappresentanti dei rispettivi uffici legislativi, con il compito di risolvere, di comune intesa, eventuali problemi inerenti al rapporto di collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità ed ai profili applicativi del presente accordo, compresi quelli relativi all'esercizio delle competenze previste dal Codice, e di valutare questioni attinenti l'eventuale coordinamento in materie di interesse comune che coinvolgono le rispettive competenze anche con riferimento ai compiti degli organi operanti sul territorio.

2. Tale comitato permanente ha altresì il compito di proporre iniziative comuni, anche di carattere organizzativo, aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, e le materie attribuite congiuntamente al Ministero e all'Autorità, ivi compresa la realizzazione di un sistema coordinato di archiviazione e censimento delle infrastrutture nel settore delle comunicazioni.

3. Il comitato si riunisce a richiesta di una delle parti ed è coordinato, alternativamente, dai componenti a tal fine designati dal Ministro e dal presidente dell'Autorità.

Art. 6.

1. Ai sensi e per gli effetti del presente accordo il Ministero e l'Autorità al fine di attuare una piena cooperazione, possono scambiarsi le informazioni necessarie all'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice.

2. L'autorità che riceve le predette informazioni è tenuta a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui è vincolata l'autorità che ha acquisito tali informazioni e che le trasmette.

3. Le informazioni considerate riservate da una delle parti del presente accordo, in base ai propri regolamenti di procedura o per l'accesso ai documenti amministrativi, possono essere scambiate con l'altra parte nei limiti in cui tali informazioni siano strettamente necessarie ai fini dell'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice, nei limiti di quanto consentito dal Regolamento CE 1/2003 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

4. Fatti salvi i limiti previsti nelle vigenti disposizioni normative, l'accesso ai documenti amministrativi è esercitato presso l'autorità competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenere stabilmente i documenti oggetto dell'istanza di accesso.

Art. 7.

1. Al presente accordo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 8.

1. Il presente accordo, che ha la durata di un anno dalla sua sottoscrizione ed è rinnovato automaticamente alla scadenza, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; contestualmente cessano di applicarsi le disposizioni dell'accordo di collaborazione sottoscritto il 28 gennaio 2003.

Roma, 30 giugno 2004

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
CHELI

04A07011

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 25 giugno 2004.

Variazione della determinazione degli uffici di funzione dirigenziale non generale presso le sedi decentrate dell'Istituto.

IL PRESIDENTE DELLA
CORTE DEI CONTI

Viste le leggi 14 gennaio 1994, nn. 19 e 20;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed in particolare l'art. 3, secondo comma;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, ed in particolare l'art. 9, nel testo introdotto dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 2/DEL/2003 del 3 luglio 2003;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 14 dicembre 2000, n. 1/DEL/2001;

Visto il C.C.N.L. per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nell'Area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001 (suppl. ord. della *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2001);

Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 18 luglio 2001, n. 22/DEL/2001;

Visto il proprio decreto n. 123 del 23 maggio 2002 con il quale sono state determinate, per un biennio, le Segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali, le Segreterie delle procure regionali e gli uffici di supporto alle Sezioni regionali di controllo di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 2004, n. 108;

Valutate le esigenze funzionali manifestate dal vertice istituzionale preposto alla sezione giurisdizionale regionale per la Campania, in particolare con riferimento alla necessità di eliminare l'arretrato nei giudizi pensionistici;

Riavvisata l'opportunità di apportare alcune modifiche all'allegato del decreto n. 123 del 23 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 2002, n. 138, con il quale sono stati individuati i posti di funzione dirigenziale non generale presso le sedi regionali dell'Istituto;

Considerato che, per il contenimento della spesa, il numero dei posti di funzione dirigenziale non può subire variazioni in aumento, e che pertanto si rende necessario sopprimere il posto di funzione di livello dirigenziale non generale individuando dal decreto Presidenziale n. 123/2002 presso la segreteria della procura regionale per la Campania;

Consultate le organizzazioni sindacali;

Sentito il segretario generale;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 123 del 23 maggio 2002, è determinato, ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, quale ufficio di livello dirigenziale non generale, la segreteria della sezione giurisdizionale regionale per la Campania ed è soppresso l'ufficio di livello dirigenziale non generale presso la segreteria della procura regionale per la Campania, a far data dal 1° luglio 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza al servizio del bilancio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2004

Il presidente: STADERINI

04A07057

AGENZIA DELLE DOGANE

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2004.

Istituzione ed attivazione dell'Ufficio delle dogane di Firenze.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'articolo 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'articolo 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 41 del 5 luglio 2004 della direzione regionale per la Toscana relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Firenze;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

Adotta la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Firenze

A far data dal 19 luglio 2004 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Firenze, dipendente dalla direzione regionale per la Toscana.

Viene altresì istituita e attivata la sezione operativa territoriale aeroporto Amerigo Vespucci.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la Circoscrizione doganale di Firenze;

l'Ufficio tecnico di finanza di Firenze;

la sezione doganale aeroporto Amerigo Vespucci;

la sezione doganale MM.GG. silos-frigoriferi di Napoli.

L'Ufficio delle dogane di Firenze che comprende la sezione operativa di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Firenze.

L'Ufficio delle dogane di Firenze assume le competenze della soppressa Circoscrizione doganale di Firenze, del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Firenze e della soppressa sezione doganale MM.GG. silos-frigoriferi di Napoli.

La sezione operativa territoriale aeroporto Amerigo Vespucci assume le competenze della soppressa sezione doganale aeroporto Amerigo Vespucci.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Firenze vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della soppressa Circoscrizione doganale di Firenze e del direttore del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Firenze, relativamente alla provincia di Firenze.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Firenze è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Firenze assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere della sezione operativa territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli Uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 6 luglio 2004

Il direttore: GUAIANA

04A07051

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2004.

Istituzione ed attivazione dell'Ufficio delle dogane di Prato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'articolo 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli Uffici delle dogane e l'articolo 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 42 del 5 luglio 2004 della direzione regionale per la Toscana relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Prato;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

Adotta la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Prato

A far data dal 19 luglio 2004 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Prato, dipendente dalla direzione regionale per la Toscana.

Viene altresì istituita e attivata la sezione operativa territoriale di Montale.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la dogana di Prato;

la dogana di Montale;

la sezione doganale magazzini generali;

la sezione doganale scalo ferroviario.

L'Ufficio delle dogane di Prato che comprende la sezione operativa di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulle province di Prato e Pistoia.

L'Ufficio delle dogane di Prato assume le competenze della soppressa dogana di Prato, delle soppresse sezioni doganali magazzini generali e scalo ferroviario e, relativamente alle province di Prato e Pistoia, della soppressa circoscrizione doganale di Firenze e del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Firenze.

La sezione operativa territoriale di Montale assume, in relazione alle attività di accertamento nel settore doganale e delle accise, le competenze della soppressa sezione doganale di Montale e del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Firenze, relativamente alla provincia di Pistoia.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Prato vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della soppressa dogana di Prato e, relativamente alle province di Prato e Pistoia, dei direttori della soppressa Circoscrizione doganale di Firenze e del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Firenze.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Prato è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Prato assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere della sezione operativa territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli Uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 6 luglio 2004

Il direttore: GUAIANA

04A07050

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Trinità, in S. Stefano Belbo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2004, viene estinta la Confraternita della SS. Trinità, con sede in S. Stefano Belbo (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A06992

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Amandola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Amandola (Ascoli Piceno).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei SS. Ilario e Donato, con sede in Amandola (Ascoli Piceno).

04A06993

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita degli Agonizzanti, in Fermo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2004, viene estinta la Confraternita degli Agonizzanti, con sede in Fermo (Ascoli Piceno).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Domenico, con sede in Fermo (Ascoli Piceno).

04A06994

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Bartolomeo, in Alba

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 28 maggio 2004, viene estinta la Confraternita di S. Bartolomeo, con sede in Alba (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A06995

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Sacro Cuore di Gesù eretta nella Chiesa di S. Domenico, in Alba.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2004, viene estinta la Confraternita del Sacro Cuore di Gesù eretta nella Chiesa di S. Domenico, con sede in Alba (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Domenico, con sede in Alba (Cuneo).

04A06996

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 7 luglio 2004

Dollaro USA	1,2357
Yen giapponese	133,96
Corona danese	7,4351
Lira Sterlina	0,66760
Corona svedese	9,1813
Franco svizzero	1,5185
Corona islandese	88,50
Corona norvegese	8,4405
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,58180
Corona ceca	31,528
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6625
Lira maltese	0,4264
Zloty polacco	4,5217
Leu romeno	40860
Tallero sloveno	239,9000
Corona slovacca	39,779
Lira turca	1784200
Dollaro australiano	1,7127
Dollaro canadese	1,6318
Dollaro di Hong Kong	9,6383
Dollaro neozelandese	1,8866
Dollaro di Singapore	2,1099
Won sudcoreano	1423,59
Rand sudafricano	7,6301

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A07171

MINISTERO DELLA SALUTE

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

L'elenco comprende nuovi principi attivi e nuove confezioni di riferimento.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI E NUOVE CONFEZIONI DI RIFERIMENTO NON PRESENTI IN ELENCO

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
N03AX12	Gabapentin	30 unità 400 mg - uso orale
N03AX12	Gabapentin	50 unità 100 mg - uso orale
N03AX12	Gabapentin	50 unità 300 mg - uso orale
N06AB04	Citalopram	14 unità 20 mg - uso orale
N06AB04	Citalopram	14 unità 40 mg - uso orale
N06AB04	Citalopram	28 unità 20 mg - uso orale
R06AX17	Ketotifene	15 unità 2 mg - uso orale

04A07017

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Salame di Napoli»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Salame di Napoli» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Comitato Promotore per la registrazione della D.O.P. «Salame di Napoli», con sede in Napoli, piazza Garibaldi n. 26, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SALAME DI NAPOLI»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Salame di Napoli» è riservata esclusivamente al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Salame di Napoli» designa il prodotto di salumeria ottenuto esclusivamente con carni fresche di suino pesante di cui all'art. 3.

Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

1) chimico-fisiche:

a) proteine totali minimo 25,0%;

b) rapporto collagene/ proteine massimo 0,08;

c) rapporto acqua/proteine massimo 1,8;

d) rapporto grasso/proteine massimo 0,9;

e) pH $\geq$ 5.2;

f) nel prodotto stagionato il cloruro di sodio è contenuto in quantità non superiore al 5%;

2) organolettiche:

a) odore tipico di affumicato;

b) sapore dolce (piccante per la tipologia tradizionalmente individuata come salsiccia con conserva di peperone e/o peperoncino) e caratteristico di affumicato e/o speziato;

3) morfologiche:

a) superficie esterna di colore rosso carico con frazioni adipose in evidenza;

b) consistenza compatta e non elastica;

c) aspetto al taglio: superficie compatta, di colore rosso carico e con grasso bianco;

d) forma allungata a cilindro, irregolare, con diametro non inferiore a cm 4 e non superiore a cm 10; il peso della forma intera non deve essere inferiore a 0,25 kg per il prodotto stagionato;

e) forma cilindrica, irregolare, piegata a ferro di cavallo nel rispetto delle consuetudini locali, con diametro non inferiore a cm 3 e non superiore a cm 4; il peso della forma intera non deve essere inferiore a 0,2 kg per il prodotto stagionato. In questo caso la D.O.P. «Salame di Napoli» deve essere specificata con la dicitura, da riportare in etichetta, di salsiccia.

L'immissione al consumo della D.O.P. «Salame di Napoli» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

in pezzo singolo tal quale;

confezionato, sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci e/o affettato.

Art. 3.

Zona di produzione

I suini ammessi a fornire le carni idonee alla produzione della D.O.P. «Salame di Napoli» devono essere nati, allevati, macellati in strutture provviste delle autorizzazioni Regionale ed U.E., sezionati e lavorati nella regione Campania.

La produzione della D.O.P. «Salame di Napoli», compreso il confezionamento, il porzionamento e l'affettatura deve avvenire esclusivamente nell'intero territorio della regione Campania, al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo.

La D.O.P. «Salame di Napoli» è prodotta impiegando carne di suino, di età non inferiore ad otto mesi e di peso vivo non inferiore a 140 kg; è vietato l'impiego di carni provenienti da verri e scrofe.

I soggetti da destinare alla D.O.P. «Salame di Napoli» devono essere sempre identificati, entro i primi trenta giorni di vita, con due microchips applicati a destra ed a sinistra nel tessuto sottocutaneo della regione del collo o alla base dell'orecchio, contenente il codice di identificazione assegnato all'allevatore unitamente al mese di nascita del suino oppure con tatuaggio riproducente il codice di identificazione assegnato all'allevatore unitamente ad una lettera identificativa del mese di nascita del suino. Il tatuaggio deve essere apposto, con l'uso di inchiostro indelebile, mediante strumenti a compressione od a percussione ed in modo inamovibile anche *post mortem*, su entrambe le cosce posteriori.

I soggetti da destinare alla D.O.P. «Salame di Napoli» devono essere:

a) suini di tutte le razze italiane iscritte nel registro anagrafico o libro genealogico;

b) suini delle razze large white e landrace italiana cosi come migliorate dal libro genealogico italiano;

c) suini derivanti da incroci di prima generazione tra soggetti delle razze di cui al punto *a)* con le razze di cui al punto *b)*;

d) suini derivanti da incroci di prima generazione tra soggetti delle razze di cui al punto *a)* e *b)* con riproduttori delle razze duroc, landrace belga, hampishire e pietrain con finalità compatibili con quelle del libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante;

e) suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purché detti verri, siano provenienti da schemi di selezione od incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.

Per contro sono esclusi dalla D.O.P. «Salame di Napoli»: suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress.

Il ciclo di allevamento per i produttori che operano ai fini del disciplinare della D.O.P. «Salame di Napoli» comprende le seguenti fasi:

a) allattamento: prime quattro settimane sotto scrofa;

b) svezzamento: dalla 5ª alla 12ª settimana;

c) magronaggio: da 30 a 80 kg di peso vivo;

d) ingrasso: da 80 a 140 kg di peso vivo ed oltre.

Le strutture e attrezzature dell'allevamento devono risultare coibentate ed aerate in modo da garantire la temperatura ed il ricambio dell'aria come previsto dalla normativa vigente sul benessere animale.

L'alimentazione dovrà essere razionata sottoforma liquida o di pastone, con l'aggiunta di acqua, e/o di siero di latte e/o liquidi provenienti dalla fermentazione di lieviti.

Dalla nascita al completamento della fase di magronaggio l'alimentazione degli animali è quella definita nella tabella n. 1.

TABELLA 1

ALIMENTI AMMESSI
FINO A 80 CHILOGRAMMI DI PESO VIVO

(Sono utilizzabili gli alimenti sottoindicati, nonché tutti quelli ammessi nel periodo di ingrasso, in idonea concentrazione. La presenza di sostanza secca da cereali non dovrà essere inferiore al 45% di quella totale)

Alimenti	% massima sulla sostanza secca della razione
Semola glutinata di mais e/o corn gluten feed	s.s.: fino al 5% della s.s. della razione
Carrube denocciolate	s.s.: fino al 3% della s.s. della razione
Farina di pesce	s.s.: fino al 1% della s.s. della razione
Farina di estrazione di soia	s.s.: fino ad un massimo del 20%
Distillers	s.s.: fino al 3% della s.s. della razione
Latticello e/o siero di latte	s.s.: fino ad un massimo di 6 1. capo/giorno
Lipidi con punto di fusione superiore a 36°	s.s.: fino al 2% della s.s. della razione
Lisati proteici	s.s.: fino al 1% della s.s. della razione

s.s. = sostanza secca

Gli alimenti e le dosi consentite per l'alimentazione dei suini durante l'intera fase di ingrasso sono riportati nella successiva tabella 2.

TABELLA 2

(La presenza di sostanza secca da cereali nella fase di ingrasso non dovrà essere inferiore al 55% di quella totale)

Alimenti	% massima sulla sostanza secca della razione
Granella e/o farina di mais	fino al 55% della s.s. della razione
Granella e/o farina di orzo .	fino al 40% della s.s. della razione
Granella e/o farina di frumento	fino al 25% della s.s. della razione
Granella e/o farina di avena	fino al 25% della s.s. della razione
Granella e/o farina di cereali minori	fino al 25% della s.s. della razione
Cruscami e altri sottoprodotti della lavorazione frumento	fino al 20% della s.s. della razione
Patata e/o patata disidratata	fino al 20% della s.s. della razione
Polpe di bietola surpressate .	fino al 15% della s.s. della razione
Expeller di lino	fino al 2% della s.s. della razione
Polpe secche esauste di bietola	fino al 4% della s.s. della razione
Mele e pere, buccette uva o di pomodori quali veicoli di integratori	fino al 2% della s.s. della razione
Latticello	fino a 250 gr capo/giorno di s.s.
Siero di latte	fino a 10 litri capo/giorno
Farina disidratata di medica	fino al 2% della s.s. della razione
Melasso	fino al 5% della s.s. della razione
Farina di estrazione di soia	fino a 15% della s.s. della razione
Farina di estrazione di girasole	fino a 8% della s.s. della razione
Farina di estrazione di cocco	fino a 5% della s.s. della razione
Pisello e/o altri semi di leguminose	fino a 5% della s.s. della razione
Lievito di birra e di morula ed altri	fino a 3% della s.s. della razione
Lipidi con punto di fusione superiore a 50°	fino al 2% della s.s. della razione

Ai fini di ottenere il grasso di copertura è indicata la presenza massima di acido linoleico pari o inferiore al 2% della sostanza secca della dieta.

Siero e latticello insieme non devono superare 11 litri capo/giorno.

Se associato a borlande il contenuto di azoto deve essere inferiore al 2%.

Un mese prima del giorno di macellazione, è vietato somministrare nell'alimentazione dei suini, siero di latte e/o latticello.

Ai suini da destinare alla D.O.P. «Salame di Napoli», dalla nascita alla fase di ingrasso, non possono essere somministrati:

a) mangimi ottenuti da colture geneticamente modificate, secondo la normativa comunitaria vigente;

b) mangimi di origine animale, ad esclusione della farina di pesce come riportato nella tabella 1 (alimenti ammessi fino a 80 kg di peso vivo);

c) urea e derivati, sali di ammonio;

d) antibiotici ad uso auxinico, terreni di fermentazione e qualsiasi principio attivo ed additivo non ammesso dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Nel loro insieme, le tecniche di allevamento e l'alimentazione, sono finalizzate ad ottenere un suino pesante, obbiettivo che deve essere perseguito, assicurando accrescimenti giornalieri compresi dal 20 al 40% della sostanza secca prevista nella razione giornaliera. Al fine di assicurare il conseguimento dei requisiti generali prescritti e previsti dal presente disciplinare, la composizione della razione è definita dai seguenti parametri, che costituiscono limiti percentuali rispetto alla sostanza secca:

Parametri	1ª fase fino a 80 kg di peso vivo	2ª fase oltre gli 80 kg di peso vivo
Fibra grezza	da 3 a 10	da 3 a 8
Grassi	da 3 a 7	da 3 a 6
Proteina grezza	da 14 a 20	da 12 a 16
Ceneri	da 5 a 9	da 4 a 8
Amido	> 25	> 30

Prima della macellazione, gli animali devono riposare almeno sedici ore in stalle di sosta, presso i macelli, in condizione di benessere e tranquillità così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 4.

Materie prime

Il processo di macellazione è caratterizzato dall'ottenimento delle mezzane che vengono poi sezionate nei vari tagli, successivamente elencati, utilizzati per la produzione della D.O.P. «Salame di Napoli». I tagli sono sottoposti ad una frollatura di almeno trentasei ore ad una temperatura compresa tra 0 e 4 °C.

La D.O.P. «Salame di Napoli» deve essere preparata esclusivamente con carne fresca proveniente da uno o più dei seguenti tagli da utilizzare in misura non inferiore al 70% dell'intero impasto:

prosciutto di spalla;

prosciutto di coscia e suo trito;

pancetta e suo trito.

Possono inoltre essere utilizzati in misura non superiore al 10% dell'intero impasto:

coppa;

lombo;

gola.

I tagli devono essere identificati dal macellatore e/o sezionatore con tatuaggio riproducente il codice di identificazione assegnato al macellatore e/o sezionatore. Il tatuaggio deve essere apposto, con l'uso di inchiostro indelebile, mediante strumenti a compressione od a percussione ed in modo inamovibile, su tutti i tagli sopraelencati.

Il macellatore e/o il sezionatore è responsabile della corrispondenza qualitativa, dell'origine e provenienza dei tagli. Il certificato del macello e/o del laboratorio di sezionamento, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal trasformatore.

Art. 5.

Metodo di elaborazione

I tagli di carne devono essere accuratamente disossati e mondati, asportando cotenna, grasso, tessuto connettivo e tendini. Il grasso aggiunto da utilizzare, proveniente dai tagli sopraelencati, è quello duro di copertura, in quantità non superiore al 20% dell'impasto. I tagli di carne suina fresca ed il grasso vengono sottoposti a macinatura in tritacarne utilizzando stampi con fori da 12 a 16 millimetri di diametro. All'impasto, lavorato ad una temperatura compresa tra 0 e 5 ºC, viene aggiunta la concia, preventivamente miscelata. Nella concia sono presenti: sale marino essiccato in misura non superiore al 3% della miscela, pepe bianco in polvere in misura non superiore al 0,1%, pepe nero in grani e/o macinato in misura non superiore al 0,5%, zuccheri (saccarosio e/o destrosio o loro miscele) in misura non superiore all'1,5%, innesti microbiologici selezionati (max 1×10 alla decima unità formanti colonia/grammo di lattobacillacee, micrococcacee, pediococcacee e stafilococcacee scelta fra ceppi non troppo acidificanti con proprietà di riduzione dei nitrati), latte in polvere, potassio nitrato, acido ascorbico ed il suo sale sodico, nella misura prevista dalla normativa vigente, vino bianco DOC e DOCG della regione Campania.

Possono essere presenti per la produzione della D.O.P. «Salame di Napoli» ma solo nella caratteristica morfologica di cui all'art. 2, punto 3, lettera *e)*: conserva di peperone e/o peperoncino anche in polvere, in una percentuale non superiore al 5% del prodotto stagionato, con la stagionatura non inferiore a venti giorni.

L'omogeneità dell'impastatura di tutti gli ingredienti è assicurata dall'utilizzo di macchine che operano a pressione atmosferica oppure sottovuoto.

L'impasto ottenuto, prima di essere insaccato, deve sostare per la maturazione in cella frigorifera ad una temperatura compresa tra 0 e 5 ºC per un tempo non inferiore a 12 ore. Il budello da impiegare per l'insacco deve essere di suino o bovino, accuratamente preparato e pulito con acqua e aceto e/o acido citrico in soluzione non superiore al 3%.

Il prodotto, una volta insaccato, è forellato e viene legato con spago di fibre vegetali. Soltanto per la categoria «Salame di Napoli» destinato all'affettatura per l'imbustamento è ammesso l'utilizzo anche di budelli sintetici composti con materiali a norma di legge. L'asciugamento della D.O.P. «Salame di Napoli» è effettuato in locali con temperatura compresa tra i 15 ed i 25 ºC, per un periodo non superiore ai sette giorni. Durante la fase di asciugamento il «Salame di Napoli» deve essere sottoposto a trattamento di affumicatura, da effettuarsi con fumo di faggio, quercia o castagno.

La fase successiva è quella della stagionatura che deve avvenire in locali con una temperatura compresa fra 11 e 15 ºC e con una umidità relativa pari al 70-90%. Il periodo di stagionatura, comprendente anche la fase di asciugamento, è riportato nella seguente tabella.

Diametro in cm	Tempi minimi di stagionatura (compreso asciugamento) in giorni dalla data di insacco
da 3 a 4	non inferiore a 20 giorni
da 4 a 6	non inferiore a 35 giorni
da 6 a 8	non inferiore a 55 giorni
da 8 a 10	non inferiore a 80 giorni

I prodotti descritti nel disciplinare possono essere commercializzati interi tal quale, ovvero confezionati, sottovuoto o in atmosfera protettiva, interi, in tranci e/o affettati.

Le operazioni di confezionamento, porzionamento ed affettatura devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione di cui all'art. 3, sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'art. 8.

Art. 6.

O r i g i n i

La Campania annovera una storica tradizione nell'allevamento del maiale e nella trasformazione delle sue carni in salumi ed insaccati. Infatti sin dai tempi della Campania Felix il maiale era tra gli animali allevati, così come L. Giunio Moderato Columella, «parlando dei porci» nel «Re Rustica» (Libro VII, Cap. IX), riferisce «..... ho compiuto un esame accurato dei bronzi e delle terrecotte rappresentanti suini, dei bassorilievi, dei mosaici e delle pitture murali contenenti figure di porci e cinghiali, che sono state ritrovate in Pompei ed in Ercolano, le due città campane sepolte dall'eruzione del Vesuvio nell'anno 79 a. C., e negli scavi dell'antica Capua, cospicua capitale della Campania .....».

Sintomo di una grande tradizione rurale, era per il mondo contadino la necessità di poter conservare, per il maggior tempo possibile, i prodotti del loro lavoro, frutto dei campi o della macellazione dei loro animali. Tra questi ultimi spiccavano i «Presciutti» e la «soppressa di porco», denominazione utilizzata nel passato per definire gli attuali salami e salsicce.

La produzione del «Salame di Napoli» comincia a svilupparsi verso la fine dell'600 contemporaneamente alla costruzione della strada Nazionale delle Puglie, che collegando la Campania con la Puglia, attraversa il territorio compreso tra la provincia di Napoli ed Avellino. È proprio lungo questo percorso, sorgono le prime «stazioni di cambio» e «locande» che offrono ospitalità e ristoro ai numerosi viandanti e carrettieri che coprivano il percorso Napoli-Bari. Tra i prodotti che venivano consumati, il piatto principale era rappresentato dai salumi, che inizialmente destinati al solo fabbisogno familiare della popolazione di queste aree dedite all'agricoltura e all'allevamento del maiale, diventarono, con l'aumento della richiesta, merce da scambiare e commercializzare, ed è così che si diffusero in tutta la regione.

Nel corso dei secoli i salumi, per le loro caratteristiche organolettiche, si guadagnarono un posto di privilegio tra i prodotti ed i piatti tipici regionali. Infatti Ippolito Cavalcanti (1787-1859, duca di Buonvicino, Cavaliere dell'Ordine Gerosolimitano), autore di numerosi ricettari che ancora oggi sono i più importanti documenti della codificazione della gastronomia napoletana, spesso inserisce tra gli ingredienti di molte ricette il salame napoletano, come nella ricetta «Frettata co le pommadore», descritta a pagina 392 della II edizione «Cucina teorico pratica», stampato dalla Tipografia G. Palma di Napoli nel 1839 e nella ricetta «Gattò di polenta alla marescialle», a pagina 108 della V edizione del libro «Cucina teorico pratica», stampato dalla Tipografia de' Gemelli di Napoli nel 1847.

Con il decreto ministeriale n. 21189 del 31 dicembre 1986, il Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della produzione agricola, finanziò all'Istituto nazionale di sociologia rurale (INSOR) un'indagine sui salumi tipici italiani, che fu oggetto, nel 1989, della pubblicazione «Atlante dei prodotti tipici: I Salumi», edito dalla Franco Angeli di Milano. Nella seconda parte, dal titolo «Il censimento dei prodotti» relativi alla regione Campania, sono menzionati, tra gli insaccati storicamente tipici, il «Salame e la salsiccia di Napoli».

Al fine di garantire la tracciabilità del prodotto, l'Organismo di controllo, di cui all'art. 8, terrà un elenco degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori ed affettatori.

Art. 7.

Legame con l'ambiente

Il Salame di Napoli ha un profondo legame con l'ambiente che si evidenzia in tutta la filiera del prodotto. L'allevamento dei suini in aziende zootecniche del territorio campano, ne caratterizza la qualità della materia prima con la razione alimentare che risulta essere preferibilmente sotto forma di pastone a cui si va ad aggiungere del siero,

proveniente dalla lavorazione dei prodotti tipici della regione Campania (mozzarella di bufala campana DOP, fiordilatte della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari, etc.).

Il rispetto dell'antica tradizione nella preparazione del Salame di Napoli, tramandata di generazione in generazione, continua ancora oggi, in regione Campania, dando vita ad una vera e propria scuola di specialisti nel sezionamento delle carni, nell'insacco e soprattutto nella legatura del prodotto.

Il clima e le caratteristiche naturali di questa regione dove la brezza marina si va a miscelare con l'aria montana degli Appennini, trasferiscono al Salame di Napoli nella sua maturazione: il gusto, il profumo e l'aroma tipico ed ineguagliabile di questa terra.

È proprio questo legame con l'ambiente che determina un prodotto peculiare, quale è il Salame di Napoli prodotto in regione Campania, le cui caratteristiche organolettiche restano inconfondibili tutt'oggi come in passato.

Art. 8.

Controlli

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato o da un'autorità pubblica designata, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Etichettatura

Fatta salva l'applicazione del regolamento CEE n. 2037/93 e successive modifiche ed integrazioni, sulle confezioni della D.O.P. «Salame di Napoli» o su etichette appostavi o su cartelli, anelli e fascette legate al prodotto tal quale, devono essere riportati a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse:

il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco descritto nel successivo art. 11;

il simbolo comunitario di cui all'art. 1 del regolamento CEE della Commissione n. 1726/98;

il numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo;

quando la D.O.P. «Salame di Napoli» ha le caratteristiche morfologiche riportate all'art. 2, punto 3, lettera *e)*, deve essere obbligatoriamente riportata la dicitura salsiccia seguita dal termine piccante o dolce, rispettivamente nel caso in cui siano presenti o meno conserva di peperone e/o peperoncino anche in polvere.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente/consumatore.

Art. 10.

Commercializzazione prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Salame di Napoli», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE n. 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o nel quale è trasformato o elaborato.

Art. 11.

Logotipo

Il logotipo della D.O.P. «Salame di Napoli», successivamente raffigurato, è rappresentato da un'immagine di forma circolare, con sfondo blu, bordatura oro e filetto terminale in tinta con lo sfondo.

All'interno del cerchio, sono raffigurati, procedendo dall'alto verso il basso:

il Vesuvio in forma stilizzata ed un tratto del Golfo di Napoli in colore azzurro;

la dicitura D.O.P. in colore bianco;

la dicitura Salame in colore bianco;

la dicitura di Napoli in colore bianco.

Gli indici colorimetrici sono i seguenti:

sfondo e filetto terminale: PANTONE 295 C;

bordatura oro: PANTONE 871 C;

Vesuvio: PANTONE 298 C.

04A07061

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento del capitale sociale di «Unionvita S.p.A.», in Roma

L'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 30 giugno 2004 ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995, la modifica statutaria deliberata in data 27 aprile 2004 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Unionvita S.p.A.». Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da € 9.270.000 a € 12.360.000.

04A07164

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI

Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003 del saggio d'interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti società per azioni

Si rende noto che i saggi di interesse sui finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2003, che verranno applicati nella seduta del

Consiglio di Amministrazione

del

28 luglio 2004

sono stati determinati nella seguente misura:

Mutui ordinari a tasso fisso

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	4,00%
15 anni	4,40%
20 anni	4,65%
25 anni	4,85%
30 anni	4,95%

Mutui a tasso agevolato

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,85%
15 anni	4,25%
20 anni	4,50%
25 anni	4,70%
30 anni	4,80%

Mutui con diritto di estinzione anticipata alla pari

Quota con diritto	Durata				
	10 anni tasso nominale	15 anni tasso nominale	20 anni tasso nominale	25 anni tasso nominale	30 anni tasso nominale
40%	4,05%	4,50%	4,75%	5,00%	5,10%
60%	4,10%	4,55%	4,80%	5,05%	5,20%
80%	4,15%	4,60%	4,90%	5,15%	5,30%

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003

Rimangono invariati gli spread in punti base per i mutui a tasso variabile fissati dall'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministro dell' economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, nelle seguenti misure:

Durata	spread in punti base
10 anni	12
15 anni	15
20 anni	18
25 anni	20
30 anni	22

04A07052

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401162/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77